



Giovedì 28/08/2025

La detrazione dell'IVA sulle spese legali a tutela dell'amministratore e/o dei dipendenti

A cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

La Sezione tributaria della Corte di cassazione Ãˆ recentemente tornata a pronunciarsi sul tema della detraibilitÃ dell'IVA riferita a spese legali sostenute da una societÃ per la difesa penale dei propri amministratori e/o dipendenti.

In particolare la Corte di cassazione ha ribadito che il diritto alla detrazione dell'IVA presuppone un nesso Ãœ diretto e immediato Ãœ tra lâ€™acquisto di beni o servizi e una o piÃ¹ operazioni tassate a valle o, piÃ¹ in generale, lâ€™attivitÃ economica del soggetto passivo.Ã Lâ€™analisi della Corte parte da un consolidato principio civilistico, mutuato dalla disciplina del mandato e, in particolare, dallâ€™articolo 1720 codice civile, ossia che affinchÃ© un costo sostenuto dallâ€™amministratore possa essere rimborsato dalla societÃ , Ãˆ necessario che esso sia stato affrontato Ãœ a causa Ãœ, e non semplicemente Ãœ in occasione Ãœ, del proprio incarico.

Le spese per la difesa in un processo penale, anche qualora questo si concluda con il proscioglimento dellâ€™accusato, non scaturiscono direttamente dallâ€™adempimento del mandato, bensÃ¬ da un Ãœ elemento intermedio Ãœ, ovvero lâ€™iniziativa di un terzo (lâ€™accusa), che, seppur rivelatasi infondata, spezza il nesso di causalitÃ diretta con lâ€™attivitÃ di gestione.Ã La Corte ha chiarito che Ãœ si estende alle sole spese effettuate per espletamento di attivitÃ che il mandante ha il potere di esigere, ossia a quelle spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente allâ€™esecuzione dellâ€™incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente allâ€™esecuzione dellâ€™incarico, mentre esulano dallâ€™ambito applicativo della norma quelle spese sostenute per attivitÃ svolte in occasione del mandato stesso Ãœ.

Traslando poi il principio sul piano della deducibilitÃ del costo, la Corte afferma che lâ€™inerenza richiesta dallâ€™articolo 19 Dpr n. 633/1972 esige la medesima correlazione diretta con unâ€™attivitÃ potenzialmente idonea a produrre utili. I costi per la difesa penale, invece, non sono qualificabili come costi di Ãœ operazioni sociali legittime Ãœ, poichÃ© la loro finalitÃ primaria Ãˆ quella di tutelare lâ€™interesse del singolo individuo, non quello dellâ€™impresa a produrre reddito imponibile. Lâ€™esito del procedimento penale non puÃ² retroattivamente mutare la natura di un costo, la cui inerenza va valutata al momento del suo sostenimento e in relazione alla sua causa genetica, non ai suoi effetti eventuali e futuri. Tale precisazione rafforza la barriera tra lâ€™accertamento del fatto, proprio dei giudizi di merito, e la sua qualificazione giuridica, che costituisce il nucleo del giudizio di legittimitÃ , ribadendo che lâ€™inerenza Ãˆ un concetto da valutareÃ ex anteÃ e nonÃ ex post.